



INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO SUGLI INTERVENTI PER BAMBINI E RAGAZZI IN FAMIGLIA E FUORI FAMIGLIA NELLE ZONE DISTRETTO - ANNO 2024

La scheda di monitoraggio sugli interventi per i bambini e i ragazzi in famiglia e fuori famiglia rappresenta, com'è noto, lo strumento attraverso il quale il Centro regionale infanzia e adolescenza provvede alla raccolta ed all'analisi delle informazioni utili al monitoraggio annuale delle condizioni dei bambini e dei ragazzi della Regione Toscana, con il contributo imprescindibile delle zone distretto. Si tratta di un'attività consolidata che ha subito nel corso del tempo numerosi e sostanziali cambiamenti per rispondere in maniera più adeguata ai mutati fenomeni demografici e sociali ed ai relativi bisogni conoscitivi, sia a livello territoriale, sia a livello regionale e nazionale.

Il questionario on line è accessibile in versione informatizzata dal sito www.minoritoscana.it; cliccare in home page sul titolo della ricerca, oppure accedere da ATTIVITÀ | Monitoraggio politiche e servizi | [Bambini e ragazzi in famiglia e fuori famiglia: monitoraggio 2024](#).

Il questionario è stato diviso in quattro sezioni che al loro interno presentano una ulteriore suddivisione in sezioni tematiche.

La **Sezione A** raccoglie informazioni sul QUADRO COMPLESSIVO dei bambini e dei ragazzi di 0-17 anni e di 18-20 anni in carico ai servizi sociali territoriali e già in carico alla minore età, dei comuni afferenti alla zona

La **Sezione B** è dedicata agli INTERVENTI DI SOSTEGNO E TUTELA per i bambini e i ragazzi di 0-17 anni e di 18-20 anni in carico ai servizi sociali territoriali e già in carico alla minore età e già in carico ai servizi sociali territoriali dei comuni afferenti alla zona.

La **Sezione C** è dedicata ad approfondire i casi di bambini e di ragazzi di 0-17 anni in carico ai servizi sociali territoriali e di 18-20 anni in carico ai servizi sociali territoriali e già in carico alla minore età, dei comuni afferenti alla zona, VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI.

La **Sezione D** è interamente dedicata all'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE dei minorenni e di 18-20 anni in carico ai servizi sociali territoriali e già in carico alla minore età che vivono o hanno vissuto fuori dalla famiglia di origine, in affidamento familiare o accolti in struttura residenziale.

Indicazioni per la compilazione

Come nelle precedenti rilevazioni, oggetto del monitoraggio sono i bambini e i ragazzi con età compresa tra 0 e 17 anni compiuti, mentre i giovani 18-20enni presi in carico nella minore età vengono monitorati attraverso quesiti ad hoc.

Le informazioni richieste sono di livello zonale e pertanto il questionario deve essere compilato dal responsabile/referente area minori della zona distretto, ove presente, o da altra figura professionale appositamente individuata; altri operatori possono essere delegati allo scopo, purché in grado di fornire tutte le informazioni richieste. È altresì prevista la possibilità di raccogliere i dati a livello comunale o a livello di aggregazione di comuni allo scopo di semplificare la compilazione dei moduli SIOSS. Nel caso in cui si scelga di compilare la scheda a livello comunale o di aggregazione di comuni è necessario compilare una scheda per ogni comune o aggregazione di comuni fino a coprire l'intero territorio della zona.

Per procedere alla compilazione, una volta collegati al link, immettere la seguente password: **interventi2024**. Dopodiché cliccare su AVANTI per iniziare la compilazione. Alla fine di ciascuna pagina premere il pulsante AVANTI fino alla conclusione del questionario.

Tempistica e indicazioni per la restituzione

La compilazione del questionario deve necessariamente avvenire entro il termine del 28 Marzo 2025.

Supporto ed assistenza


Il Centro regionale garantisce l'attività di supporto tecnico e di assistenza per tutte le fasi legate alla raccolta e alla trasmissione delle informazioni; si indicano di seguito i riferimenti cui rivolgersi, anche nel caso di richiesta di chiarimenti monitoraggio.rt.soc@istitutodeglinnocenti.it, 0552037274 (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.00).

Per eventuali richieste in merito agli obiettivi e alle finalità dell'attività di monitoraggio, si prega di far riferimento alla dott.ssa Vignozzi Angela (0554385594, angela.vignozzi@regione.toscana.it).

GLOSSARIO

Sezione A

Figura 1. Modello di processo per la presa in carico (modello condiviso con il gruppo tecnico di lavoro sul progetto regionale SINBA)



Presenza in carico e apertura della cartella sociale. Al fine della presente rilevazione la presenza in carico coincide con l'apertura della cartella sociale sul minorenni, alla quale segue la valutazione della condizione e dei bisogni del minorenni stesso, con conseguente determinazione del progetto individuale. Si includono anche coloro per i quali si effettui una valutazione/relazione all'Autorità Giudiziaria (ad es. per gli ex art. 31 D.lgs. n. 286/1998), anche qualora non debba essere poi predisposto il progetto individuale, nonché coloro che sono oggetto di monitoraggio su richiesta dell'autorità giudiziaria anche senza che sia attivato alcun intervento, né l'apertura di un fascicolo. Non si considerano presi in carico i minorenni per i quali, a seguito della prima segnalazione e del primo contatto, il servizio sociale stabilisce di non procedere alla valutazione e all'elaborazione di un progetto individuale e i minorenni per i quali la famiglia riceve contributi economici senza che ciò determini la presenza in carico del minorenni nei termini sopra espressi.

Minorenni straniero non accompagnato (MSNA) Persona straniera (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolide), di età inferiore ai diciotto anni, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, D.Lgs. n. 142/2015 e art. 2, L. n. 47/2017). Le disposizioni in materia di minorenni stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), nonché nel relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999). Specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minorenni non accompagnati sono previste dal D.Lgs. n. 142/2015 (c.d. decreto accoglienza), che recepisce la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo. Ai minorenni stranieri non accompagnati si applicano solo in parte le disposizioni in materia di protezione internazionale e di contrasto all'immigrazione clandestina, introdotte con il D.L. 13/2017. Ai fini della compilazione del modulo si considerano MSNA anche coloro che lo sono stati prima di un affidamento familiare o della nomina di un tutore.

Affidamento al servizio sociale professionale. Il dato si riferisce ai decreti di affidamento del/la minorenni al servizio sociale che vengono emessi dal tribunale per i minorenni in relazione a situazioni di pregiudizio per il minorenni stesso e a quelli emessi dal tribunale ordinario nei casi di separazione/divorzio di coppia coniugata o no con figli.

Ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184 (introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149), quando il minorenni si trova in una situazione nella quale il genitore o i genitori sono stati limitati nella responsabilità genitoriale (articolo 333 del codice civile) e gli interventi di sostegno alla famiglia si sono rivelati inefficaci o il genitore o genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, può essere disposto l'affidamento al servizio sociale del luogo di residenza abituale (articolo 5-bis, comma 1). Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5-bis, il tribunale, nel provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minorenni al servizio sociale, indica anche: il soggetto presso il quale il minorenni è collocato; gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale, anche in collaborazione con il servizio sanitario; gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minorenni; gli atti che possono essere compiuti dai genitori; gli atti che possono essere compiuti dal curatore; i compiti affidati al servizio sociale; la durata dell'affidamento (max. 24 mesi); la periodicità con la quale il servizio sociale riferisce all'autorità giudiziaria (almeno ogni 6 mesi).

L'affidamento al servizio sociale non implica necessariamente l'allontanamento del minorenni dalla propria famiglia di origine o dal nucleo con il quale convive al momento dell'intervento del servizio sociale.

Disabilità, disturbi psichiatrici, problemi sanitari Si considerino i bambini che hanno una disabilità fisica, psichica, sensoriale, intellettiva o plurima certificata secondo la legge 104/92 oppure Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) (legge 170/2010), Disturbo dell'Attenzione e dell'Iperattività (ADHD) (C.M. 2213/2012 (ADHD) MIUR), Deficit del linguaggio, Deficit delle abilità motorie, Deficit delle abilità non verbali, Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale BES (DSL – Direttiva MIUR del 27/12/12).

Sezione B

Affidamento part-time. Con questa definizione si indicano:

- l'affidamento di un minorenni a una famiglia affidataria per meno di cinque notti a settimana;
- l'affidamento in orario diurno senza pernottamento presso la famiglia affidataria.

È una forma di accoglienza a tempo parziale, per qualche ora/giorno alla settimana, prevalentemente diurna, di un minorenni da parte di una famiglia diversa da quella di origine. In alcuni casi specifici può essere anche previsto il pernottamento, ma il collocamento principale del minorenni resta presso la famiglia di origine.

Affidamento familiare a parenti (o affidamento intrafamiliare). Il dato si riferisce a casi di affidamento di un minorenni a parenti entro il quarto grado di consanguineità.

Affidamento eterofamiliare (o affidamento extrafamiliare). Il dato si riferisce a casi di affidamento di un minorenni in un nucleo familiare diverso dal proprio.

Strutture semiresidenziali. Sono strutture semiresidenziali e/o centri diurni di cui all'art. 15 e 16 della Risoluzione del Consiglio Regionale del 20 marzo 1990 e all'art. 21, comma 1, lett. I) della LR 41/2005 e del relativo Regolamento di attuazione 2/R del 2018 e ss.mm.ii.

Interventi di sostegno socio-educativo scolastico. Interventi mirati a favorire il processo di integrazione, nelle strutture educative e scolastiche dei minorenni in particolare di quelli con problemi sociali (ragazzi disabili e minorenni stranieri).

Interventi di sostegno socio-educativo territoriale. Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea, per il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale.

Singoli o coppie in carico nel periodo prenatale per la prevenzione di eventuali situazioni di disagio/fragilità: Il dato si riferisce agli adulti, singoli o coppie, già in carico al servizio o presi in carico in quanto segnalati da altri servizi (Sert, Consultorio, Salute mentale adulti), per i quali vengono attivati interventi sociali nel periodo prenatale.

Dispositivo della vicinanza solidale. L'intervento del dispositivo della vicinanza solidale rappresenta una forma di solidarietà tra famiglie che, pur non essendo formalmente categorizzabile come affidamento familiare, ne è una sua articolazione. La finalità di questo intervento è infatti quella di sostenere un nucleo familiare attraverso la solidarietà di un altro nucleo o di singoli "aiutanti naturali". Offrendo un appoggio leggero e transitorio che serve in un dato momento per fornire alla famiglia negligente, fragile o malfunzionante un sostegno concreto, pratico da spendere nella dimensione quotidiana, sociale e relazionale.

Interventi di sostegno nelle fasi successive alla nascita. Interventi sociali ulteriori rispetto agli interventi di prevenzione primaria effettuati dai consultori, rivolti a nuclei familiari (singoli o coppie) già precedentemente in carico al servizio sociale o presi in carico in quanto segnalati da altri servizi, nei 3 mesi successivi alla nascita. Rientrano in questa categoria consulenze psicosociali, colloqui, home visiting, progetti post partum e attivazione di altri servizi specifici.

Disabilità certificata. Bambini e ragazzi dichiarati tali a seguito di una valutazione multidimensionale da parte di un'equipe multidisciplinare.

Interventi di assistenza domiciliare socio assistenziale. Servizio rivolto a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio.

Interventi di sostegno socio-educativo domiciliare. Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati a domicilio per il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale. Sono compresi minori con disabilità certificata.

Interventi di assistenza economica. Trasferimenti in denaro, trasferimenti per attivazione di servizi e integrazioni al reddito così come riportato alle voci IA, IB e IC del nomenclatore regionale.

Mediazione familiare. Servizio di sostegno alla coppia in fase di separazione o già separata, con figli minori. Il dato si riferisce, quindi, ai nuclei familiari con figli minori beneficiari di interventi e/o prestazioni di mediazione familiare svolte alla presenza di un mediatore familiare

Autorità giudiziaria. Si ricomprendono nella definizione di Autorità giudiziaria il Tribunale per i minorenni, la Procura per i minorenni, il Tribunale e la Procura ordinari.

Incontri protetti. Gli incontri in spazio protetto si attivano nei casi di maltrattamento, trascuratezza, abuso quando il bambino si trova in relazione "dannosa" con l'adulto, così definita dal Tribunale per i minorenni che interviene con una limitazione della potestà genitoriale. Esso è volto a favorire la continuità genitoriale e l'esercizio del diritto di visita, e deve essere monitorato attraverso la presenza di un educatore.

Crisi del legame adottivo: Il dato si riferisce a situazioni riconosciute dagli operatori come caratterizzate da forte problematicità nelle relazioni genitori-figlio adottivo, tali da mettere in discussione il sentimento di filiazione e/o di genitorialità adottiva (sentimenti di riconoscimento e legittimazione dei reciproci ruoli). Si tratta di situazioni che non esitano necessariamente in una formale dissoluzione del legame adottivo.

Fallimento definitivo del percorso adottivo. Si intende il fallimento definitivo del percorso adottivo con la decadenza della potestà genitoriale

Adozione nazionale. Si intende sia l'adozione nazionale che l'adozione in casi particolari così come definito al titolo IV della l.184/1983.

Sezione C

Maltrattamenti. Il dato si riferisce ai minori in carico ai servizi territoriali della zona segnalati agli organi giudiziari per presunti maltrattamenti fisici, psicologici, trascuratezza, abbandono.

Abuso sessuale. Il dato si riferisce ai minorenni in carico ai servizi territoriali della zona segnalati agli organi giudiziari per il presunto coinvolgimento di un bambino in attività (con o senza contatto fisico) esplicitamente sessuali o finalizzate alla gratificazione sessuale, ma non direttamente riconoscibili come atti sessuali. Manifestazioni di violenza e sfruttamento sessuali sono anche violenza sessuale assistita, l'induzione alla visione di materiale pornografico, la prostituzione minorile, l'utilizzo (sfruttamento) del bambino per la produzione di materiale o spettacoli pornografici.

Violenza assistita. Il dato si riferisce ai minorenni in carico ai servizi territoriali della zona per violenza assistita, definita come l'esperire da parte della/del bambina/o e adolescente qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica e atti persecutori (c.d. stalking) su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni. Di particolare gravità è la condizione degli orfani denominati speciali, vittime di violenza assistita da omicidio, omicidi plurimi, omicidio-suicidio. Il/la bambino/a o l'adolescente può farne esperienza direttamente (quando la violenza/omicidio avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il/la minorenne è o viene a conoscenza della violenza/omicidio), e/o percependone gli effetti acuti e cronici, fisici e psicologici. La violenza assistita include l'assistere a violenze di minorenni su altri minorenni e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni degli animali domestici e da allevamento.

Sezione D

Affidamento consensuale. L'affidamento familiare consensuale è disposto dai servizi sociali in accordo con la famiglia, con ratifica del giudice tutelare per la durata massima di 24 mesi. Una eventuale proroga può essere disposta dal tribunale per i minorenni qualora la sospensione possa recare pregiudizio al bambino. Si tratta di affidamento consensuale quando i genitori del minorenne (oppure il genitore esercente la responsabilità o il tutore) aderiscono al progetto di affidamento e danno il consenso affinché il proprio figlio sia inserito temporaneamente in un nucleo familiare (di parenti o altra famiglia) o in un servizio residenziale socioeducativo. In questo caso, l'affidamento viene proposto dall'assistente sociale responsabile del caso e disposto con atto amministrativo dell'ente locale; l'ente Locale, titolare delle funzioni in materia di assistenza e tutela dei minori, è responsabile della gestione dell'affidamento del minorenne e del suo esito. Il provvedimento emesso dall'Ente Locale deve essere inviato e reso esecutivo dal giudice tutelare (articolo 4, comma 1 della legge n. 184 del 1983 e successive modifiche), che effettua un controllo di mera legittimità. L'affidamento cessa con provvedimento dell'ente Locale, quando è venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia del minorenne o nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento rechi un pregiudizio per il minorenne

Affidamento giudiziale. L'affidamento familiare giudiziale è disposto dal tribunale per i minorenni nel caso in cui non vi sia consenso da parte degli esercenti la potestà e sussista una situazione di pregiudizio per il minore ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Nel caso in cui si renda necessario allontanare il minore senza il consenso dei genitori (oppure il genitore esercente la potestà o il tutore) e collocarlo in un nucleo affidatario (di parenti o altra famiglia) o in un servizio residenziale socioeducativo, è il tribunale per i minorenni che dispone l'affidamento. Il provvedimento può essere impugnato da parte dei genitori o chi esercita la potestà genitoriale e diviene definitivo solo nel momento in cui sia interamente trascorso il termine per la sua eventuale impugnazione. È però possibile che il tribunale dia immediata efficacia al provvedimento riscontrando motivi di urgenza per l'allontanamento. Anche in questo caso, l'affidamento è gestito dall'ente locale, che deve attuare il progetto tenendo conto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento del tribunale per i minorenni. Il tribunale per i minorenni deve essere informato tempestivamente rispetto a ogni modifica o variazione riguardante il provvedimento emesso in favore del minore. L'affidamento cessa con provvedimento del tribunale per i minorenni, quando è venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia del minore o nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento rechi un pregiudizio per il minore.

Decadenza della responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.). La decadenza dalla responsabilità genitoriale viene disposta dal giudice quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti (147; 30 Cost.; 570 c.p.) o abusa dei relativi poteri (320, 323, 324; 571 ss. c.p.) con grave pregiudizio del figlio. Con il termine decadenza si indica un provvedimento duraturo, teso a perdurare fino al raggiungimento della maggiore età del figlio, a meno che non intervenga un provvedimento di revoca.

Sospensione della responsabilità genitoriale. La responsabilità genitoriale viene sospesa con provvedimento del Giudice quando con il termine sospensione si indica un provvedimento provvisorio che viene meno quando è decorso il termine previsto ex lege o qualora vengano meno quei presupposti che vi hanno dato luogo. La sospensione è discrezionale se la condanna alla reclusione non è inferiore ai 5 anni; è automatica se c'è stato abuso della responsabilità genitoriale.

Prescrizioni ai genitori. Le prescrizioni consistono in obblighi per i genitori di ottemperare a determinate regole di condotta nei confronti dei figli. Le prescrizioni vengono applicate nell'ambito dei procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale (art. 330 e 333 c.c.) e nei procedimenti separativi.

Tutela a parenti o ad altri soggetti. Se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la responsabilità genitoriale (rappresentanza in tutti gli atti civili e nell'amministrazione del patrimonio) si apre automaticamente la tutela (artt. 343 e seg. del c.c.) in osservanza dei principi costituzionali per cui "nei casi d'incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti" art.30 Cost.: morte genitore – figlio non riconosciuto – genitori sospesi o decaduti dalla responsabilità genitoriale – interdetti – minore straniero non accompagnato (MSNA). La tutela può essere affidata alla persona designata dal genitore (art. 348 c.1 c.c.), a parenti e affini (art. 348 c.2 c.c.) o a enti di assistenza (art. 354 c.c.). I tutori, parenti entro il quarto grado di minorenni stranieri non accompagnati, possono essere nominati affidatari nell'ambito di un affidamento intrafamiliare.

Limitazione responsabilità genitoriale. La limitazione della responsabilità genitoriale è disposta dal Giudice quando la condotta di uno dei genitori o di entrambi i genitori non sia così grave da dare luogo alla pronuncia di decadenza, ma appaia comunque pregiudizievole per il figlio (art. 333 c.c.)

Curatela. Si riferisce ad una particolare forma di assistenza prescritta dalla legge in favore di soggetti che non hanno la piena capacità (per es., c. dell'emancipato) o a tutela di speciali interessi (per es., c. fallimentare); ha carattere patrimoniale, e differisce perciò dalla tutela, che implica la rappresentanza legale della persona che vi è soggetta. Esiste inoltre la cosiddetta curatela speciale disciplinata dall'art. 78 c.p.c. modificato dall'art. 1 c. 30 legge Cartabia. Il curatore speciale è un soggetto super partes chiamato

ad assistere il minore in ambito processuale in tutte quelle ipotesi in cui, a fronte di un conflitto di interessi, i genitori o chi ne ha la responsabilità non lo tutelino in modo adeguato.

Servizi residenziali. Si tratta delle tipologie di strutture residenziali individuate attraverso:

- la risoluzione del Consiglio Regionale del 20/03/1990;
- la Legge Regionale n. 41/2005 del 24/02/2005 e relativo Regolamento 2/R del 2018 e successive modificazioni e integrazioni;
- DGR n.1453 del 23-11-2020 “Struttura multiutenza, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) bis della l.r. 41/2005. Determinazioni in merito a modalità e tempi della sperimentazione.”

Strutture socio sanitarie. Le strutture residenziali sanitarie e socio sanitarie sono strutture residenziali a carattere comunitario, che ospitano minori con problematiche di tipo sanitario o sociosanitario quali disabilità fisica e/o psichica, dipendenze da alcool o droghe, disturbi alimentari e altre problematiche sanitarie generiche.